

UNIVERSITÀ DI PISA

IL RETTORE

Prof. Paolo M. Mancarella



IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'articolo 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", quale risultante dalle successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 3 novembre 1999 n. 509";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. Prot. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 42 "Autonomia organizzativa e gestionale";
- VISTO l'art. 12, comma 2 dello Statuto sopra citato, in base al quale il Rettore "adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta utile";
- TENUTO CONTO dell'emergenza epidemiologica della malattia COVID-19 causata dal Coronavirus SARS-Cov-2 sul territorio nazionale;
- VISTE le disposizioni nazionali e regionali, succedutesi nel tempo, finalizzate a favorire il contenimento del contagio e tutelare la salute pubblica, tra cui il DPCM 2 marzo 2021 e il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, come convertito dalla Legge n. 87/2021 e modificato dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105, con riguardo all'individuazione dei servizi e delle attività consentiti solo ai soggetti in possesso di una Certificazione verde COVID-19;
- VISTO il Decreto Legge n.111 del 6 agosto 2021, avente ad oggetto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di Università e dei trasporti che, all'art. 1, comma 6, prevede, a decorrere dal 1° settembre 2021, l'obbligo di Certificazione verde COVID-19 per tutto il personale degli Atenei, nonché per gli studenti universitari;
- VISTA la nota del MUR, del 7 agosto 2021, nella quale si rileva che "a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale universitario, sia docente che tecnico amministrativo, deve essere in possesso ed è tenuto ad esibire la Certificazione verde COVID-19";
- VISTE le disposizioni interne adottate dall'Ateneo con cui, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate sono state individuate modalità operative per lo svolgimento in sicurezza, nel rispetto dei Protocolli adottati, delle funzioni istituzionali dell'ateneo, ferma restando la sospensione e/o la sostituzione con modalità alternative di quelle attività per le quali non è possibile garantire efficacemente la tutela della salute dei soggetti coinvolti;
- VISTE le disposizioni contenute nel D.R. 24 giugno 2021, n. 829 e nelle Indicazioni complementari allo stesso aggiornate, confermate fino al 31 agosto 2021 con D.R. n. 1128/2021 del 30 luglio 2021, con il quale è stata altresì recepita la normativa nazionale relativa alla Certificazione

verde COVID-19 per le attività e i servizi individuati dal D.L. 105/2021, con rinvio per le modalità di verifica ai Protocolli anti-contagio dell'Ateneo;

VISTO il Decreto Rettorale n. 1178/2021 del 6 agosto 2021, con cui sono stati aggiornati, anche con riferimento all'obbligo di green pass introdotto dal D.L. n. 105/2021, il Protocollo di sicurezza anti-contagio sulle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro nell'Università di Pisa, del Protocollo di sicurezza anti-contagio sulle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei Musei dell'Università di Pisa e del Protocollo di sicurezza anti-contagio sulle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 per la realizzazione e gestione delle procedure di concorso pubblico "in presenza";

RITENUTO che il richiamato D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 incida notevolmente sulla possibilità degli studenti di accedere "in presenza" agli esami di profitto, stante la cronologia della campagna vaccinale in corso e la conseguente potenziale difficoltà di acquisire, nella tempistica indicata dalle norme, la certificazione richiesta per l'accesso agli spazi universitari;

CONSIDERATO che la disciplina degli esami di profitto di cui alla Delibera 269/2021 del 28/06/2021 del Consiglio di Amministrazione, attualmente in vigore, si presta a incrementare gli oneri amministrativi derivanti dalla acquisizione delle giustificazioni per motivi di forza maggiore necessarie per usufruire delle deroghe previste dalla Delibera stessa;

RITENUTO pertanto necessario ripristinare la disciplina degli esami di profitto di cui al D.R. 618/2021 del 03/05/2021, limitatamente alle sessioni di esami previste per tutto il mese di settembre 2021;

DECRETA

Articolo 1

1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 30 settembre 2021:
 - a) gli esami di profitto sono in ogni caso assicurati con modalità a distanza;
 - b) gli esami di profitto in modalità a distanza devono essere svolti applicando il "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica" di cui al D.R. n. 491/2020 del 6 marzo 2020, e successive modifiche, senza consentire l'audio/video registrazione attraverso le piattaforme informatiche utilizzate;
 - c) deve essere garantita la pubblicità degli esami a distanza attraverso invito tramite link all'evento di tutti i candidati della sessione. Deve essere altresì permesso il collegamento alla seduta telematica anche a studenti non iscritti alla specifica sessione;
 - d) le prove scritte e pratiche di profitto possono essere svolte altresì in presenza, per decisione del Presidente di commissione d'esame, a condizione che vi sia la disponibilità di spazi adeguati e sia possibile rispettare tutte le misure stabilite dal Protocollo di sicurezza anti-contagio;
 - e) lo svolgimento delle prove orali in presenza rappresenta una modalità non ordinaria, subordinata alla decisione del Presidente di commissione d'esame e alla disponibilità di spazi messi a disposizione dall'Ateneo, adeguati e idonei ad assicurare il rispetto di tutte

le misure stabilite dal Protocollo di sicurezza anti-contagio, compresa la disciplina del c.d. Green Pass. Le prove orali in presenza possono svolgersi anche in spazi aperti, attrezzati e organizzati secondo le prescrizioni da ultimo citate;

- f) è comunque garantita agli studenti che ne facciano richiesta la possibilità di svolgere gli esami di profitto, scritti, pratici e orali, a distanza.

Articolo 2

1. Il presente decreto, immediatamente esecutivo, sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito web di Ateneo e comunicato per email al personale interessato e agli studenti.

IL RETTORE
prof. Paolo M. Mancarella*

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*